

Nota stampa congiunta

TERMINI VERSAMENTO SALDO IVA 2023 DA CHIARIRE E SUGGERIMENTI PER UNA COMPLIANCE PIU' EFFICACE NELLA GESTIONE DEGLI ACQUISTI DA NON RESIDENTI

Le osservazioni e le richieste inviate al Viceministro Leo

Roma, 20 febbraio 2024. Si avvicina la scadenza per il versamento del saldo Iva 2023 e gli operatori necessitano di comprendere se i soggetti in area da concordato preventivo biennale (soggetti ISA comunque con ricavi/compensi non superiori a € 5.164.000) potranno effettivamente confidare sul differimento a fine luglio, “senza maggiorazioni”, del versamento ordinariamente in scadenza il prossimo 18 marzo.

Questa la **richiesta di chiarimento** **presentata** al Viceministro Maurizio Leo da ANC e Confimi Industria a fronte dei dubbi che stanno emergendo fra gli operatori – in piena campagna a chiusura della dichiarazione Iva annuale - considerato il differimento (letteralmente) previsto dall’articolo 37 dello schema di decreto legislativo sul concordato preventivo biennale (AG 105/2023); differimento che, a differenza dei versamenti per redditi e Irap, appare una generosa “stranezza” poco giustificabile per l’Iva (che non è interessata dal concordato), tanto più se si considera l’annunciato slittamento al 15 ottobre dei termini per l’adesione.

Senza nulla togliere alle semplificazioni già ufficializzate con il D.Lgs 1/2024, **sono state portate all’attenzione del Viceministro** una serie richieste mirate a valutare possibili accorgimenti in grado di eliminare alcuni paradossi e **mettere a terra ulteriori semplificazioni** avvertibili dalla massa degli operatori, tanto negli studi, quanto nelle aziende.

Le nostre proposte, sottolinea Marco Cuchel, *“non intendono osteggiare l’azione dell’Amministrazione finanziaria ma, con spirito costruttivo, mirano ad individuare tempistiche operativamente gestibili in grado di aumentare la compliance complessiva, nell’interesse del sistema Paese”*.

E di rendere quantomeno gestibili gli adempimenti fiscali domestici c’è estremo bisogno, fa eco Flavio Lorenzin, Vicepresidente di Confimi Industria con delega alla semplificazione e ai rapporti con la PA che aggiunge *“è noto a tutti quale sia stato l’appesantimento del processo con cui il fisco ha continuamente aggiunto adempimenti negli ultimi 15 anni e tutto ciò risulta costantemente aggravato da nuove incombenze di origine unionale – anche estranee alla materia fiscale - che, ancorché formalmente rivolte alle imprese più strutturate, finiscono comunque per trascinare, in quanto fornitori dei grandi, anche i più piccoli”* (bilanci ESG, whistleblowing, normativa CBAM, adeguati assetti organizzativi, conferma annuale del titolare effettivo, ecc.).

Le principali proposte.

- Introdurre un termine quantomeno trimestrale (anche con maggiorazione dell’1%) per il versamento dell’Iva sugli acquisti in *reverse charge* di forfetari e minimi e rendere così gestibile l’adempimento.

- Incentivare l'invio dei flussi TD17, TD18 e TD19 precisando che eventuali ritardi rappresentano violazioni meramente formali, in mancanza di accessi, ispezioni o verifiche, se effettuati entro il termine utile per garantire la tempestiva acquisizione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate per la gestione delle precompilate Iva (fine mese successivo al trimestre di riferimento) e fermo restando il tempestivo concorso alla liquidazione di riferimento.
- Eliminare le sanzioni (€ 250-10.000) in capo al cessionario residente nel caso di trasmissione del **TD28** (e abilitare l'uso dell'IdFiscale con codice ISO IT del fornitore) per segnalare l'**irrituale addebito dell'Iva** da parte del fornitore non residente (diverso da San Marino) identificato o con rappresentante fiscale; diversamente, il cessionario, cosciente del rischio di poter subire paradossali sanzioni per violazioni non proprie, preferirà applicare il *reverse charge* (come prevede l'articolo 17 comma 2 del DPR 633/2) e comunicare pertanto l'acquisto con il TD19 (l'Agenzia perderà così l'occasione di vedersi confezionare la lista precisa dei non residenti che, nel B2B, fatturano erroneamente con l'addebito dell'Iva).
- Soglia (elevata a € 100 con l'art. 9 del D.Lgs 1/2024) che determina lo slittamento con quella del periodo successivo del versamento dell'Iva periodica (e delle ritenute di lavoro autonomo e provvigioni). Opportuno chiarire che si tratta di una facoltà e non di un obbligo, anche per evitare incomprensioni che potrebbero generare paradossali lettere di compliance.
- **Eliminare** (art. 3 DM 55/2022) l'obbligo di **conferma annuale** dell'invarianza del **titolare effettivo** (già un paradosso nei termini) o, quantomeno, chiarire che detta conferma può avvenire entro 30 giorni dal termine di approvazione del bilancio a prescindere dal rispetto dei 12 mesi rispetto dalla comunicazione precedente.

ANC Comunicazione
Ufficio stampa Confimi Industria

Allegato osservazioni e proposte inviate al Viceministro Leo